S.^MI D. N.

D. VRBANI
DIVINA PROVIDENTIA PAPAE VIII.

Declaratio quod per alienationem quorumcunque locorum in Statu Ecclesiastico existentium non censeatur translatus in acquirentem titulus Ducatus, Principatus, Marchionatus, vel Comitatus, locis huiusmodi annexus, vel in eis erectus, vel illum transferendi data facultas, nisi in licentia alienandi id expresse concessum fuerit.

ROMAE,
Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostolicae.
MDCXXXIX.

VRBANVS PP. VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

VM rationi minus consentaneum sit, vt translato in alios dominio Ciuitatum, Oppidorum, Castrorum, Terrarum, aliorumque locorum in statu nostro Ecclesiastico existentium, ac honoris, & dignitatis titulis plerumquè non tam sui, quàm illa possidentium, vel maiorum ipsorum intuitu, & contemplatione ob præclara eorum erga Romanos Pontifices, & Sedem Apostolicam, Christianamquè Rempublicam merita decoratorum, ipsi quoquè tituli huiusmodi quasi accessoriè translati censeantur; Hinc est, quod nos Motuproprio, & ex certa scientia, maturaquè deliberatione nostris, dequè Apostolicæ potestatis plenitudine, hac nostra perpetuò valitura constitutione, declaramus,

& decernimus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus per quamcumquè Ciuitatum, Oppidorum, Castrorum, Terrarum, aliorumquè locorum in statu nostro Ecclesiastico mediato, vel immediato existentium, venditionem, & quamuis alienationem, etiam alienationis latissimè sumpto vocabulo, non censeatur in emptorem, & quemlibet alium quocumquè titulo lucratiuo, vel oneroso, & aliàs quomodolibet acquirentem translatus titulus Ducatus, Principatus, Marchionatus, vel Comitatus, nec titulum huiusmodi transferendi data facultas, etiamsi titulus huiusmodi Ciuitati, Oppido, Castro, Terræ, vel loco venditæ, seu vendito, & alienatæ, seù alienato annexus, seu in ea, vel eo erectus esset, nisi in licentia Apostolica vendendi, & alienandi iuxtà constitutiones fœl. rec. Sixti V. Clementis VIII. & Pauli V. Romanorum Pontificum prędecessorum nostrorum, ac nostras omnino prius obtinenda specificè, & verbis expressis translatio tituli huiusmodi cōcessa fuerit, præsentes quoquè litteras quouis prætextu, vel causa de subreptionis,

nis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostræ, vel alio quouis defectu notari, impugnari, retractari, in ius, vel controuersiam vocari nullatenus posse, sed illas semper validas, firmas, & efficaces existere, & fore, plenamquè roboris firmitatem obtinere, sicquè & non aliter in præmissis per quoscumquè, Iudices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatij Apostolici, & curiæ Cameræ Apostolicæ generalem Auditores, & dictæ Cameræ Clericos Præsidentes, ac S. R. E. Cardinales etiam de latere Legatos, ac eiusdem S. R. E. Camerarios, Ciuitatumquè Oppidorum, Castrorum, Terrarum, & locorum huiusmodi Gubernatores, & Magistratus quomodolibet nuncupatos nunc, & pro tempore existentes, ac quosuis alios quacumquè auctoritate fungentes sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane si secus super his à quoquã quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus. Non obstañ præmissis, ac constitu-

tio-

tionibus, & ordinationibus Apoſtolicis, ac quatenus opus ſit, noſtra de iure quæſito non tolleñ, & alijs Cancellariæ Apoſtolicæ regulis, legibus quoque Imperialibus, & municipalibus, ac quorumuis locorum etiam iuramento, confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus etiam immemorabilibus, priuilegijs quoque indultis, & litteris Apoſtolicis quibuſuis locis, & perſonis quomodocumquè nuncupatis, ac qualitercumquè qualificatis, etiam ſpeciali nota, & mentione dignis ſub quibuſcumque tenoribus, & formis, ac cum quibuſuís etiam derogatoriarum derogatorijs, alijſque efficacioribus, & inſolitis clauſulis, irritantibuſquè, & alijs decretis etiã Motu, ſcientia, & poteſtatis plenitudine ſimilibus in genere, vel in ſpecie, ac aliàs in contrarium pręmiſſorum quomodolibet conceſſis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & ſingulis etiamſi pro ſufficienti illorum derogatione de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſſa, & indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per

clau-

claufulas generales idem importantes mentio, feu quæuis alia expreffio facienda effet, aut aliqua alia exquifita forma ad hoc feruanda foret, illorum omnium, & fingulorum tenores præfentibus pro plene, & fufficienter expreffis habentes, illis aliàs in fuo robore permanfuris, ad præmifforum effectum fpecialiter, & exprefse derogamus, cæterifque contrarijs quibufcumque. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem fub Annulo Pifcatoris, die 17. Maij M. DC. XXXIX. Pontificatus Noftri Anno Decimofexto.

M. A. Maraldus.

Anno à Natiuitate Domini Noftri Iefu Chrifti millefimo fexcentefimo trigefimo nono, die vero decimatertia menfis Augufti fupradictæ litteræ affixæ & publicatæ fuerunt in Valuis Bafilicæ S. Petri de Vrbe, ac Cancellariæ Apoftolicæ, & alijs locis folitis, & confuetis Vrbis per nos Fuluium Marzitelium & Carolum Pelofium Sanctiffimi D.N. Papæ Curfores.

Pro D. Magiftro Curforum Antonius Bardus deputatus.

Eminentiss. e Reuerendiss. Signori.

IN tempo che la Religione de' Minori Osseruanti hauea pochi Conuenti nelle Prouincie, fù ordinato per Costitutione dell'istessa Religione, che nei Capitoli Prouinciali, oltre i Guardiani, hauessero voto anche alcuni Frati da eleggersi in ciascun Conuento con nome di Discreto, per far vn numero considerabile all' elettione del Prouinciale, e di altri Vfficiali. Cresciuta poi l'Osseruanza, & successiuamente la Riforma, in gran numero di Conuenti, crebbero anche molti disordini notabili per l'elettione di cotali Discreti: onde il Capitolo Generale celebrato in Roma nel 1600. fece vn Decreto di questo tenore.

Cum experientia constet nihil magis aduersari Cœnobiorum paci, & tranquillitati, quam Discretorum ad Prouincialia comitia destinandorum per Fratrum suffragia electio, illos omninò è medio tollimus in Prouincijs, quæ ad minus decem habent Conuentus.

Il qual Decreto da Clemente VIII. di santa memoria fù confermato. Il che nelle Prouincie Oltramontane fù subito esseguito, mà nell'Italia si procedè con qualche renitenza finche nel 1625. la fel. mem. di Papa Vrbano ordinò espressamente, che non si facessero i Discreti in Italia, si come non si fanno nelle parti Oltramontane, e con questa prohibitione si è vissuto fin'hora in tutta la Religione, con esseruisi anche aggiunto il voto per ciascuna Prouincia al Custode, & à i quattro Diffinitori, che prima non l'haueano, e parimente à i Diffinitori Generali oue sono.

Nel 1645. mentre i Padri più graui, & isperimentati dell'Ordine erano andati à Spagna al Capitolo generale, alcuni Frati di questa Prouincia Romana, seruendosi della congiuntura, hebbero ricorso alla Sacra Cõgregatione, & ottennero Decreto, che in queste parti Cismontane si restituisse l'vso de' Discreti.

Intese questo trattato il Capitolo generale, e concordemente tutti fecero istanza al nuouo Generale, che subito venisse à Roma, & à piedi del Sommo Pontefice humilmente rappresentasse, *quantam stragem, & perniciem fecerit in regulari disciplina talis consuetudo dum viguit, & quanta turbatione integrum Capitulum generale sola leuis fama concussit. Siquidem longa experientia est compertum, quod illa consuetudo fuit seminarium interminabilis odij &c.* Il che esseguito dal Generale, fù finalmente da Innocentio X. di san. mem. ordinato, che non se ne trattasse più.

Hora di nuouo alcuni Frati di questa Prouincia Romana rimettono in piedi il medesimo trattato, come si vede nel lor memoriale, nel quale io vengo honorato dall'EE. VV. col fauoritissimo rescritto, *Audiatur Commissarius Generalis*. Onde per godere gli effetti di cotanta

benignità, m'accingo à rispondere ad alcune particolarità più importanti dell'istesso memoriale, accioche le EE. VV. si compiacciano di conoscere, quanto gli Oratori viuano ingannati.

Memoriale.

Prima dicono gli Oratori, *che nel 1625. ad instanza del Ministro Generale fù leuato l'vso de' Discreti con Decreto della Sacra Congregatione estorto dal detto Ministro Generale*.

Risposta.

Questa parola, *estorto*, significa essersi cauato il detto Decreto con forza, e con violenza, ò con inganno, che (come dice Gio. Caluino) *extorquere est inuito auferre*. Hor questa è vn ingiuria, che si fà non solo à cotesta Sacra, e prudentissima Congregatione, mà molto più al Sommo Pontefice di cui fù il Decreto, & i cui ordini sono irrefragabili, & irreprensibili, e di lui dice Bonifacio Ottauo, che *iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere*. Nel Capitolo generale celebrato in Roma nel 1625. furono trattati, e conclusi cinque punti, e conuentioni nell'Ordine egualmente trà Osseruanti, e Riformati, sopra i quali essendo necessaria l'autorità del Sommo Pontefice, restò l'incumbenza di supplicarne Sua Santità al Ministro Generale moderno. Fù deputata vna particolare Congregatione, che essaminò diligentemente tutt'i cinque punti, e poi dal Card. S. Honofrio fù riferito il tutto al Papa per parte della Sacra Congregatione, com'è il solito, la quale hauuto l'ordine da Sua Santità spiegò vn Decreto nella seguente forma.

c. 1. de Const. in 6.

Visa petitione Patris Ministri Generalis Fratrum Minorum de Obseruantia S. Francisci S. D. N. Illustriss. S. Honufrij audita sententia prout infra declarandum, ac respectiuè seruandum censuit, ac mandauit, videlicet.

Primo Patrem Ministrum Generalem &c.

Quintò declarat Sanctitas Sua, Discretos locales in posterum nullatenus esse eligendos, vt sic Cismontana familia Vltramontanæ conformetur. Romæ 27. Septemb. 1625.

Oct. Card. Bandinus.

Loco ✝ sigilli. A. Episc. Casert. Secr.

Tutti questi cinque punti conforme alle conuentioni fatte da Frati hebbero la loro puntual essecutione rispettiuamente, e di niuno fù dubitato se era estorto, ò nò: hor come à capo di tanti anni ardiscono gli Oratori asserir cosa tanto lontana dal vero? come meglio si vedrà appresso. Qui parimente offendono la pia memoria del Card. S. Honofrio, quasi che

se

ſe ne i quattro punti hauea portato la verità al Papa, nel quinto, per priuato intereſſe col Generale dell'Ordine, haueſſe ingannato Sua Santità, e ſucceſſiuamente la Sacra Congregatione. Hor come s'aggiuſtano la coſcienza? la taccia poi, che danno al Generale lor Superiore ſucceſſore del P. S. Franceſco ſi laſcia à carico loro, per quando vanno à piedi del Confeſſore.

Memoriale.

2. Dicono eſſerſi eſtorto il detto Decreto, *Non audita parte*.

Riſpoſta.

Come ſi può dire, che ſia *non audita parte*, eſſendoſi fatto con molta maturità, e conſideratione? e ſe la parte ne reſtaua offeſa, come non reclamò, che n'haurebbe ottenuto ogni buona giuſtitia, e dal Papa, e dalla Congregatione? Mà pure chi era queſta parte, e doue ſtaua? queſta parola di *parte* non è conueniente à Religioſi: per che il Superior Generale hà le ſue conſulte, e le ſue leggi, e Coſtitutioni da oſſeruare, e far oſſeruare, e conforme à quelle, gouerna la Religione, e non hà da combattere co i Sudditi, nè i Sudditi con lui; e ſe pure per miſeria della conditione humana anche trà Religioſi ſi hanno d'ammettere le fattioni contro i Superiori, s'hà da dire, che la parte cominciò, e ſi dichiarò 20. anni dopo, quando nel 1645. alcuni pochi Frati Riformati preſa l'occaſione, che quaſi tutti i Padri più principali della Religione, così Oſſeruanti come Riformati, inſieme col Generale erano nel Capitolo generale di Spagna, diedero memoriale ſupplicando, come fanno hora, che ſi reſtituiſſe l'vſo de' Diſcreti, come s'è detto di ſopra.

Memoriale.

3. Eſpongono, che l'eſſerſi tolti i Diſcreti, ſia *contro le Coſtitutioni dell' Ordine*.

Riſpoſta.

Ciò non ſi può più dire, anzi il non farſi i Diſcreti hora, è conforme le Coſtitutioni dell' Ordine, per che del 1600. (come s'è detto) nel Capitolo generale (in cui riſiede pienamente l'autorità di far Coſtitutioni; [a] le quali s'intendono ſubito confermate dalla Sede Apoſtolica [b]) s'ordinò, che in quelle Prouincie, che habbiano almeno diece Conuenti, non ſi faceſſero più i Diſcreti. E queſta Coſtitutione, confermata anche da Clemente VIII. ſi deue oſſeruare perche [c] *lex vltima praualet, nec debet facere mentionem de alia*. Et: [d] *Lex noua, & poſterior Principis, tollit præcedentem legem de directo contrariam, licet in noua Conſtitutione non fiat mentio*. Et: [e] *in legibus contrarijs ſtamus vltimæ*.

a Innoc. 7. Mart. 5. Eng 4. Leo 10. apud Rodriq. tom. 1. q. 41. ar. 2.

b Iulij 2. apud Rodr ibid.

c Glo. null. in c. pe. d. præſcript.

d Glo. in caſus poſit. in c. 1. de Cõſ in 6.

e Gloſ. reuocare in c. 1.

Diranno, che i noſtri antichi Padri, che in Capitolo generale inſtituiro-

no i Discreti, erano più zelanti, e più intendenti del bisogno commune, e che i Capitoli Generali sosseguenti nel prohibirli sieno stati guidati da particolari interessi, ò altri loro fini. Si come si vede vn Principe per fini ragioneuoli ordinar vna buona legge, che poi il Successore con pregiudicio del publico capricciosamente l'annulla.

A questa oppositione io rispondo, che non corre la parità delle leggi del Principe, con le leggi delle Religioni, perche colui è solo nel comandare, e nel prohibire, massime quando procede di proprio parere senza il consiglio: mà la Religione è tutta nel comandare, e far leggi, mentre tutta è compresa nel Capitolo generale, oue conuengono i Vocali di tutte le Pruoincie, e così non mouendosi à capriccio, mà per motiui ben ventilati trà loro, è sempre l'istessa nel zelo, ancorche la diuersità dell' occasioni, e de' tempi faccia talhora variar le leggi, sempre però mirando al ben commune. Et in questo le Religioni han somiglianze alle Republiche, che non mai fan leggi di capriccio, mà sempre consideratamente indrizzandole al ben publico (ancorche varie talhora) perche è perpetuo in loro il zelo del commune, che non è così sempre nel Principe assoluto. Onde auuiene che la Republica è sempre l'istessa, à cui quadra quelche dicea vn Imperador gentile: *Principes mortales, Rempublicam æternam esse*. Quindi è che le ordinationi, che suol fare vn Generale da se solo durano durante il suo vfficio, mentre quelle della Religione in Capitolo generale son sempre in vn medesimo vigore finche dall'istessa Religione in vn' altro Capitolo generale, secondo l'opportunità delle cagioni occorrenti, sieno riuocate: che però quelle da i Giuristi son chiamate *ab homine*, e queste *à iure*.

cit. lib. 3. nal.

Iriq. to. 1. 10. art. .68. art. 1

Non sarà superfluo (sicome stimo molto necessario) riferire d'hauer veduto alcun memoriale formato in altri tempi da gli Oratori, oue sicome in quest' vltimo memoriale confessano, che l'vso de' discreti sia stato introdotto per Costitutione dell' Ordine, così in quello espongono che sia secondo la Regola del P. S. Francesco. Il che (dirò con lor pace) è tanto lontano dal vero, che niente più, non hauendo mai il P. S. Francesco dimostrato vn minimo pensiero sopra questa materia, come potrà osseruare chiunque si contenterà di legger la Regola attentamēte, sicome fece nel Concilio Viennense Clemente V. poiche se i Discreti han da seruire per l'elettione del Ministro Prouinciale, e quel Pontefice proruppe à dire, che *dicta Regula per quos, & vbi fieri debeat Ministri Generalis electio tradens, nullam fecit de Ministrorum Prouincialium electione, vel institutione penitus mentionem*, ne siegue necessariamente; che il P. S. Francesco non badò punto à Discreti; e come poteua badare à Discreti per l'elettione del Prouinciale, se non solo i Prouinciali, mà anche i Guardiani si faceuano assolutamente dal Generale? De' Prouinciali, oltre la testimonianza, che si caua dalle recitate parole di Clemente V. n'habbiamo euidentissimo riscontro nella forma della patente

nent. i de. fign. pem.

tente

tente, che come Generale diede il P. S. Francesco ad vn Prouinciale, registrata dal P. Vaddingo ne'suoi Annali, ch'era tale: *Ego Fr. Franciscus de Assisio Minister Generalis, pracipio tibi Fratri Aguello de Pisa per obediẽtiam, vt vadas ad Angliam & ibi facias officium ministertatus. Vale.*

Fr. Franciscus de Assisio.

E durò quest'vso per più di 90. anni fin' al settimo dell'istesso Clemente V. che ordinò l'elettione del Prouinciale per Capitolo con queste parole: *declaramus, statuimus etiam, & ordinamus hac constitutione in perpetuum valitura, vt cum alicui Prouinciæ de Ministro fuerit prauidendum ipsius Ministri electio penes Capitulum Prouinciale resideat.*

De'Guardiani sia sopra ogn' altro, testimonio irrefragabile l'istesso P.S. Francesco quando nel suo vltimo testamento, disse: *firmiter volo obedire Ministro Generali huius fraternitatis, & illi Guardiano quem sibi placueris mihi dare.*

Anzi che i Generali che si fecero viuente il Santo Padre, furono fatti da lui senz' elettione d'altri Vocali, che se bene nella Regola dice: *quo decedente electio successoris fiat à Ministris Prouincialibus, & Custodibus in Capitulo Pentecostes*, è d'auuertire, che quest' vltima Regola composta dal Santo fù publicata, & approuata da Honorio III. nell' ottauo anno del suo Põtificato cioè nel 1223. tre anni prima del felice passaggio del P.S. Francesco; nel qual tempo il Santo non celebrò Capitolo co i suoi Frati, come hauea fatto quattro volte prima dell' Approuatione Apostolica della Regola, mà l'anno seguente alla sua morte il celebrò Papa Gregorio IX. e fece eleggere il nuouo Generale, immediato successore del Santo nella forma prescritta nella Regola.

Reg. cap. 8.

Ne i sudetti Capitoli tenuti dal P. S. Francesco per sua spiritual consolatione, si trattaua dell' accrescimento della Religione. di dar forma al viuere, si riferiua il frutto spirituale, che con le predicationi, e col buon essempio si producea per tutto: Si narrauano le difficoltà che in diuersi luoghi s'incontrauano, si esponeuano quei che haueuano spirito delle Missioni, e del martirio: Il Padre Santo consolaua tutti, prendeua notitia de' Soggetti, li spediua in diuerse parti, faceua i Prouinciali doue bisognauano, come fece quel d'Inghilterra nel suo secondo Capitolo, come meglio à lui parue secondo la diuina inspiratione, perche non haueua per anco la Religione intiero stabilimento, che non può dirsi finche con l'approuatione della Regola non lo riceua dalla Sede Apostolica, e conseguentemente tutto quel che si fà prima, non dà fermezza al futuro, & in tanto le cose si fanno tumultuariamente, e senza metodo.

Quindi si vede manifestamente, che S. Francesco prima della confermatione della Regola nõ applicò à stabilir Vocali per la sua Religione. Anzi mostrò intentione contraria, fuor che per l'elettione del Generale in certi casi, inclinando alla perpetuità de' gouerni dependenti da vn solo.

E quan-

E quando si dice essersi congregato Capitolo, non dinota sempre essersi congregati i Frati come Vocali per far elettione: per che questa voce di Capitolo trà Frati secondo il più vero, e proprio significato non è altro, che esser congregati quei Frati à quali appartiene, sicome è il Capitolo de' Canonici, onde dice Giouanni Caluino: *Verius est, & rei magis congruum, ut capitulum accipiatur pro ipso Canonicorum Collegio, pro ipsis Canonicis congregatis*, i quali in Capitolo non fanno elettione. Anzi il P. S. Francesco stesso ordinò nella Regola, che ogni tre anni si facesse Capitolo generale, nel quale non si hauea da eleggere il Generale, se non quando vacasse tal'vfficio, e diede licenza à i Prouinciali, che potessero vna volta l'anno congregar Capitolo, nel quale non si fà elettione di Prouinciale. Si che non sempre che si nomina Capitolo s'intende douersi congregar i Vocali per celebrarui elettione. Predicando vna volta il P. S. Agostino sopra quelle parole di Christo Signor nostro: *Confiteor tibi Pater Domine cæli, & terræ &c.* osseruò che gli ascoltanti si percoteuano il petto; ond' egli li riprese, dicendo, che non sempre la parola *Confiteor* è voce di peccatore, *non semper cum in scripturis legimus cõfessionem, debere nos intelligere vocem peccatoris.* E più giù: *Si confiteor Christus dixit, à quo longè est omne peccatum, non solius est confiteri peccatoris, sed etiam aliquando laudatoris.* All' istesso modo non sempre à Capitolo si congregano i Frati come Vocali, nè sempre trà noi questa parola *Capitolo* significa elettione di Prelati.

Reg. c. 8.

Matt. 11.

D. Aug. ser. 8. de verb. Domini.

Memoriale.

4. *Confermate da tanti Sommi Pontefici.*

Risposta.

Le confermationi de' Sommi Pontefici, che d'ordinario si fanno in forma commune, sopra gli statuti di Capitoli generali, non tolgono l'autorità à gli altri Capitoli generali sosseguenti di poter annullar detti Statuti, ò di farne altri nuoui in contrario, senza licenza della Sede Apostolica, come dicono communemente i Dottori: perche *talis confirmatio sustinet vicem causæ accessoriæ, & non principalis, & relinquit rem in suo esse*. Onde disse vna Glosa: *quid ergo valent huiusmodi confirmationes? parum valent: nisi quia solet plus timeri quod singulariter pollicetur, quam quod generali sponsione concluditur.* Quindi si ributta apertamente la pretensione de gli Oratori, mentre il Capitolo generale del 1600. hà potuto legitimamente, con nuouo statuto, confermato anche da Clemente VIII. (come s'è detto) riuocare l'antico, prohibendo per vrgentissima cagione l'vso de' Discreti.

Glos. c. 1. V. confirmationem de cõfirmat vtili. vel inutili. 23. d. quamquam.

Memoriale.

1. Dicono, che furono confermate, *particolarmente da Clemente VII. e da Gregorio XIII.*

Rispo-

Risposta.

Hora gli Oratori, che sono alcuni pochi Riformati, che per tentatione del Demonio cercano d'inquietar la Religione tãto numerosa di Soggetti, lasciano la causa commune, e propongono la lor particolare &c. E vero, che questi due Pontefici concederono à i Riformati di far l'elettione co i Guardiani, e Discreti, mà in ciò non intesero di dar nuoua forma di elettione à i Riformati, anzi ordinarono l'istessa forma, ch'era negli Osseruanti, de' quali pochi anni prima, alcuni Frati con autorità Apostolica s'erano cominciati à ritirare in alcuni pochi luoghi nelle medesime Prouincie, e stauano soggetti à i Prouinciali Osseruanti, ancorche successiuamente fù lor conceduto vn Custode, facendosene vna Custodia per ciascuna Prouincia. Vissero però con gli Statuti dell'Ordine, senza loro particolari Statuti di Capitolo generale fin'all'anno 1625. e conseguentemente i sudetti Pontefici Clemente, e Gregorio, concedendo loro di poter celebrar'elettioni, espressero la stessa forma, che vsaua la Religione, tanto più, che in loro militaua il motiuo di pochi Vocali, per esser pianta nouella, non hauendo più, che quattro, ò cinque Conuenti per Prouincia. Che se in quei tempi la Religione hauesse vsato altro modo di elettione, tanto haurebbono additato per li Riformati i sudetti Pontefici. Et acciò che le cose s'intendano meglio dalla radice, già che talhora s'è fatto gran fondamẽto sopra questi due Sommi Põtefici, quasi che non hauessero hauuto altra mira, che à stabilir l'vso de' Discreti, ricordo humilmente all'EE. VV. che Clemente VII. cominciando à dar il modo di viuere à i Riformati nel lor principio, nel quale erano soggetti à i Ministri dell'Osseruanza, ordinò, che anch'essi interuenissero à i Capitoli, come gli altri Vocali Osseruanti. *Ordinamus etiam, quod Custos, Guardiani, et Discreti prædictorum locorum vadant ad Capitula Prouincialia, in quibus habeant vocem actiuam, & passiuam, sicut cæteri Vocales.* Quest'vltima parola, *sicut cæteri Vocales*, dimostra chiaro, che non intendeua di dar nuoua forma d'elettione, mà additar loro il modo, che si vsaua in quel tempo, nel quale se non vi fosse stato tal vso, non l'haurebbe nominato. Nè poteua far altrimenti, perche se il Pontefice intendeua ordinare, che quei pochi Riformati fossero stati ammessi à i Capitoli de gli Osseruanti, come volea pensar ad assegnar à i Riformati forma diuersa, & introdurre vna confusione nell'elettione? Di là poi à 47. anni Gregorio XIII. concedè à i Riformati, che potessero eleggere il Custode, e far'il lor Capitolo, conformandosi allo stile dell'Osseruanza. *Custodis autem Successoris electio, à Custode prædecessore, Guardianis, & Discretis locorum Custodiæ fiat*, volendo che'l Custode nella Riforma hauesse l'istessa autorità, che haueano i Ministri nelle loro Prouincie. E secondo questa conformità, sempre la Riforma si è accommodata allo stile, e Costitutioni de' Capitoli generali dell'Osser-

seruanza in quelle cose, che non ripugnano al viuere Riformato.

Finalmēte essendosi leuato in tutto l'vso de' Discreti da Papa Vrbano VIII. nel 1625. secondo le conuentioni sopradette, l'istesso anno i Riformati, cresciuti già in gran numero, nel Capitolo generale fecero Statuti per se stessi, che furono publicati, & accettati da tutti loro Superiori, che rappresentauano tutto il corpo della Riforma in Capitolo generale, e susseguentemente furono posti in essecutione in tutti i luoghi da ciascun Frate particolare. In detti Statuti oue si parla dell'elettione capitolare, si dice: *Quelli, che ci hauranno voto attiuo, sono i Padri Generali, il Custode, & i Guardiani*, e soggiunge: *Nè vogliamo, che altri habbiano tal voto ne' Capitoli*. Con questa clausola vengono chiaramente esclusi i Discreti, che fin'à quel tempo, erano stati in vso. Questi medesimi Statuti furono corretti, e poi approuati, & accettati da tutti i Padri Vocali Riformati nella Congregatione generale celebrata in Roma nel 1628. mà questa clausola restò intatta.

tat. 1625. ag. 95.

tat. 1628. ag. 95.

Finalmente nel Capitolo generale del 1639. e nella Congregatione generale del 1642. furono rinouati con qualche aggiunta, e riceuuti da tutti i Riformati Vocali, e si osseruano puntualmente in tutte le Prouincie Riformate d'Italia; e pure ne vengono esclusi i Discreti con la medesima clausola.

at. 1639. 1642. pag. 8.

Questi vltimi Statuti furono confermati da Vrbano VIII. in forma speciali, s'è vero, quel che dice il Santoro. Si che possiamo dir, che due volte Papa Vrbano hà tolto via l'vso de' Discreti, anzi tre volte, se ricorriamo al suo *Motu proprio* nell'erettione delle Prouincie riformate, nel quale ordinò che i Riformati *gubernari debeant cum solis statutis Reformationum*. Hor non possono più dir gli Oratori, che ciò sia stato fatto *non audita parte*, mentre l'istessa parte, cioè i Padri Riformati gli hanno prohibiti tre volte in virtù della prima prohibitione di Vrbano VIII. per la conuentione più volte detta. Da tutto questo discorso si vede, quanto viuono ingannati gli Oratori.

nct. de pa ia cap. 28.

rb. VIII. n. 1639. iuncti no 1.

E quando pure si persistesse in dire, che Clemente VII. e Gregorio XIII. diedero forma particolare à i Riformati per le loro elettioni, ordinando, che mantenessero sempre i Discreti; hauranno ardire gli Oratori di affermare, che Papa Vrbano habbia fatto contro Decreti Apostolici, come nō hauesse hauuto autorità sopra le determinationi di suoi Antecessori? Gran semplicità, per non dir'altro. Innocenzo III. dando fuori vna Decretale, à cui ostaua vn Canone d'Alessandro III. suo Antecessore fatto nel Concilio Lateranense, registrò quella aurea sentenza: *Nobis tamen per eum adempta non fuit dispensandi facultas, cū ea non fuerit prohibentis intentio: qui Successoribus suis nullum potuit in hac parte præiudicium generare, pari post eum, immo eadem potestatè functuris: cum non habeat imperium par in parem*. E Bonifatio VIII. disse: *Quodque Nobis licere non patimur, nostris successoribus indicamus*. Oue la Glosa: *Indicare potuit, sed non legem imponere: quia par in parem non habet imperium*.

innotuit le&.

1. de re. t. in 6.

Me-

6. Asseriscono, che *perciò ne vengono i Frati à perpetuare ne i gouerni.*

Risposta.

Mostrano gli Oratori poca sperienza, e gran volontà di conseguir il lor intento, proponendo à N. Sig. & all'EE. VV. vn punto di perpetuo Dominio, come inconueniente da non potersi estinguere, se non con la restitutione de' Discreti. I Vecchi, che han consumato gli anni più teneri in questa Religione, e che per pratica possono testificar i pessimi effetti, che produceuano già i Discreti, diranno in proposito, che vno era la perpetuità, e con la perpetuità, la tirannide. Il che si operaua in due maniere. La prima era, che'l Prouinciale attuale nel fine del suo vfficio collocaua le famiglie de Frati ne' Conuenti con tal dispositione, che la maggior parte de' Discreti, riusciuano à sua sodisfattione, e poscia accoppiandoli co'i Guardiani suoi aderenti, creaua il Successore à suo modo, e quello poi l'altro; onde s'è veduto con questa arte talhora preualere vna fattione durante la vita, con empia depressione delle altre fattioni. Nè in ciò poteua darsi rimedio, se non con vn'altro inconueniente più scandaloso, cioè, quando fosse stato destinato à quella Prouincia vn Visitatore nemico del Prouinciale, e che alla rotta hauesse posto in sconuolgimento tutta la Prouincia, presedendo anche con atti di violenza all'elettioni de' Discreti, con dubio successo del futuro, d'onde poi nasceuano odij perpetui, persecutioni, inquietudine de' Frati, e tal'hora anche attioni troppo disdiceuoli à Religiosi. Si che di lui si verificaua quel che fù detto di Gn. Pompeo nel correggER i costumi: *grauior remedijs, quam delicta erant.* E di Germanico, per lo troppo rigoroso rimedio applicato da altri ad vna certa solleuatione militare, si disse: *Non medicinam illud plurimis cum lacrymis, sed cladem appellans.*

Tacit. lib. 1. Annal.

Tacit. lib. 3. Annal.

La seconda maniera era, che hauendo Clemente VIII. leuato la perpetuità del voto, che haueano prima ne i Capitoli i Padri più graui delle Prouincie, alcuni di questi deludendo l'intentione del Pontefice, con l'autorità, che haueuano ne i Conuenti, oue dimorauano, ò che vi s'assegnauano in quel tempo, infallibilmente riusciuano Discreti, e così perpetuamente haueuano voto in Capitolo. A queste due maniere di tirannide, s'è efficacemente rimediato, con toglier via l'vso de' Discreti: perche hora i Vocali, cioè Guardiani per la maggior parte non dipendono dal Prouinciale, e talhora gli possono esser anche nemici, perche nel Diffinitorio, oue si eleggono i Guardiani, gli Elettori, che sono almeno sei, (cioè Prouinciale, Custode, e 4. Diffinitori) ciascuno propone tanti soggetti suoi aderenti, ò che à lui paiono migliori, per Guardiani. E perche per lo più i detti sei Padri del Diffinitorio, sono

trà loro diuisi d'affetto, per conseguente i Guardiani loro creature sono parimente diuisi, & in tempo di Capitolo non riconoscono al Prouinciale obligatione alcuna, ò dipendenza da lui, fuor che quei, ch'è toccato al Prouinciale di nominarli.

Memoriale.

7. *Il che* (soggiungono) *non succederebbe, quando si restituissero detti Discreti.*

Risposta.

Dicano pure per proua, e non per inuentioni aeree, perche non succederebbe il Dominio perpetuo? Se i Religiosi fossero Angeli, si potrebbe sperare, che ogni Discreto darebbe il suo voto, come comanda la coscienza independentemente da chi che sia: mà perche son huomini, mi negheranno gli Oratori, se hanno qualche sperienza, che la maggior parte de' Discreti *pendet ab ore*? poiche la maggior parte di loro (fuor che alcuni pochi Padri graui) sono persone ordinarie, à quali il minor Zelo è il bene del publico, e'l maggiore è di accomodar se stessi, chi per vna cosa, chi per vn'altra, almeno per vn buon Conuento di stanza? Mi vergogno di parlar più chiaro. Vorrei che tutti fossero vecchi più di me, & hauessero consumato più anni nel costume di farsi i Discreti, e poi si mouessero da buon zelo, à determinare, se si debbono restituir, ò nò? Certo direbbono, che in Teorica sono profitteuoli i Discreti, mà che in pratica sono pregiudicialissimi al viuere Religioso, e Christiano. Si smascherino pure gli Oratori, e confessino pure (come faranno nel punto della morte) da quale spirito hora sono tirati à procurar di far risuscitar questa inquietitudine alla Religione? Che appartiene à loro trattar questo punto tanto importante, che richiede il maturo essame di vn intiero, e frequentissimo Capitolo Generale, come già fù fatto nei Capitoli generali del 1600. 1618. 1625. 1639. 1645. e nelle Congregationi generali del 1628. e 1642.?

Memoriale.

8. Dicono; che dal Pontefice fù ordinato ad vna Congregatione particolare, che prescriuesse la forma d'eleggere i Discreti *acciò che si leuassero alcuni inconuenienti succeduti nei tempi passati.*

Risposta.

Gli inconuenienti sono stati tali, che'l Capitolo Generale del 1600. disse: *Cum experientia constet, nihil magis aduersari Cœnobiorum paci, & tranquillitati, quàm Discretorum &c.* E'l Capitolo Generale del 1645. disse: *Quidam Fratres pacis publicæ perturbatores, in Curia Romana contendunt, vt electio discretorum localium denuò in Religione excitentur &c.* Siquidem

longa

longa experientia est compertum, quod illa consuetudo fuit seminarium intermi-nabilis odij. Se io pretendessi di riferir tutti gli inconuenienti succeduti, e che potriano succedere, farei vn temerario, e resterei nel principio, nō che nel mezo, dell'opera; perche sicome gli humori de gli huomini sono sēpre diuersi, e l'occasioni non sono sempre l'istesse, così ogni giorno nascono cose nuoue. L'istesso Miranda (che da alcuni è riuerito per vn oracolo nel difendere la cōtinuatione de' Discreti) racconta per prima opinione molti inconuenienti notabilissimi, che succedono per l'vso de' Discreti, i quali poi egli stesso confessa per veri, non hauendo potuto negarli. E perche questo Dottore appigliandosi alla seconda opinione, afferma douersi fare i Discreti, e nell'anno 1645. fece molta breccia ne gli animi di alcuni la sua autorità; con pace sua, e per aiuto della verità, deuo scoprire di quanto peso sia questa sua autorità, e quanto egli stesso viuesse ingannato. Prima cōfessa, che per farsi i Discreti, *experientia ipsa docente innumera in Religiosorum statu vitia spiritualia oriuntur &c. Ambitio atque insatiabilis cupiditas per totā vitam &c. Inuidia, ira, rixa, contentiones, simultates, & æmulationes continuæ, quas vix intellectus vllus capere potest, neque lingua sufficeret ad narrandū &c. conuentiones simoniacæ &c. totalis eneruatio regularis disciplinæ, quia Prælati vt subditis complaceant ad effectum electionis prædictæ &c. subornatio suffragiorum perpetua, interminata collusio &c. innumeraque alia inconuenientia &c. ad quæ vitanda, qui huius fuere sententiæ, procurauerunt, vt in Capitulo generali Romæ habito anno 1600. tollerentur Discreti &c.* Riferisce poi la seconda opinione, ch'è à fauore dell'elettione de' Discreti cō ragioni, che mirano il beneficio della Religione, & aderendo à questa dice, che, *ex duobus inconuenientibus minus est eligendum*, e prepondera il bene, ch'egli falsamente si figura (come vedremo) à tante horribili offese di Dio, e relassationi dell'Ordine da lui narrate: *Nam quamuis* (dice più giù) *ex eo vt præmittitur, tam multa inconuenientia resultent occasionaliter, eueniunt tamen ex alia parte innumera bona &c.* non ricordandosi, che S. Paolo disse: *Non faciamus mala, vt eueniāt bona.* E come gli potè bastar l'animo di conceder, che si commettano si graui peccati, quando ne meno vn minimo veniale si deue permettere per qualsiuoglia gran cosa? *Potius toleranda esset* (dice Gersone) *omnis mors pænalis, & annihilatio, quam cōmittenda esset quantumlibet parua offensa in Deū.* Anzi più: in quale scuola imparò à dire, che l'elettione de' Discreti, supposti tanti inconuenienti, e peccati, *minimum videtur?* e parimente *supradicta omnia inconuenientia censenda esse minima?*

Man. to. 2. Miran. in q. 22. ar. 2.

Rom. 3.

De vita spir. lect. 1.

Quando poi vuol dimostrare l'vtile grande, che prouiene dall'vso de' Discreti, porta quelle cose, le quali da douero dourebbero essere, e che anticamēte erano, quando la Religione non era tanto dilatata, e viueua cō maggior semplicità; onde sono ragioni in Teorica, e non in pratica; che altrimenti si contradirebbe in tutto, e per tutto. Poscia che, s'egli concede, che *experiētia ipsa docente, innumera vitia spiritualia oriuntur &c. rixa, æmulationes continuæ, conuentiones simoniacæ, totalis eneruatio regularis disciplinæ*, e tanti altri *vt supra*, de quali fà giudicio, che nō può l'intelletto capirli, nè lingua humana esprimerli, come può affermare nell'istesso tēpo, che quando si fanno

i Discreti, *Fratres Religiosius viuant, strictiusque, & Obseruantius custodiunt suæ Regulæ præcepta &c.* che con facceuolezza hà il viuere più religiosamẽte, & osseruar più strettamẽte i precetti della Regola, & delle Costitutioni cõ lo sneruamento della regolar disciplina, con le risse, con gli odij con le simonie? &c. *quæ enim participatio iustitiæ cũ iniquitate? aut quæ societas luci ad tenebras? aut quæ conuentio Christi ad Belial?* Tutti questi inconuenienti cõfessati dal Miranda, e somiglianti, si connumerano dall'Apostolo trà l'opere della carne: *inimicitiæ, contentiones, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ, inuidiæ &c. & his similia,* delle quali afferma, che *qui talia agunt, regnum Dei non consequentur.* Quì esclamo io con dire: Attioni, che escludono affatto il conseguimento del Regno di Dio, douranno stimarsi cose minime? E che gran beneficio potrãno apportar mai in questi tempi alla Religione i Discreti, che debba preponderar alla perdita dell'anime, tanto assicuramente pronunciata dallo Spirito Santo con la penna di S. Paolo? *qui talia agunt regnum Dei non consequentur.*

Gen. d.

a Gal. 5.

Dunque se le ragioni del Miranda vagliono solamente in Teorica, e conforme à quel che poteua essere anticamente, come diceuamo, la pratica moderna non deue caminar con la teorica, ma con la opportunità, e necessità de'tempi correnti. Il dir poi che i Discreti rappresentano in Capitolo i bisogni de proprij Conuenti, e de Frati, come loro Procuratori, e trattano le loro cause &c. è negotio altretanto apparentemente specioso, quanto è pura inuentione, & inganno per la nostra Religione. L'altre Religioni, che possiedono di proprio in commune, & hanno poderi, & entrate, hanno i loro Procuratori, che vanno al Capitolo, & hãno di che trattare; mà nella nostra Religione, non si porta altro in Capitolo, che gli inuentarij delle suppellettili per le mani de'Guardiani, che poi si consegnanó à i Guardiani nuoui, nè per ciò sono necessarij i Discreti, nè hanno, nè sanno di che trattare, nè per li Conuenti, nè per li Frati, essendoui stato poco prima il Visitatore, il quale visitando tutti i Conuenti, e tutti i Frati in secreto, sà, molto bene i loro bisogni, e le loro pretensioni, che non possono sapere i Discreti. Et acciò che si scuopra meglio la poca autorità, che deue hauere in tal materia questo Dottore, e che non deue muouer punto la mẽte di chi che sia, veggasi la chiusa del sopracitato articolo secondo, nel quale hà trattato della necessità de'Discreti, oue si leggono queste parole. *Procedamus ad alia, quæ esse videntur maioris momenti, & ponderis.* Hor quali sono le cose di maggior momento, e peso, in riguardo alla disputa della necessità, ò inconuenienza de'Discreti, materia grauissima? eccole: dopò hauer riferito il modo, come si eleggono i Discreti, entra à trattar de'Frati Laici, se possono esser Discreti, e sicome molto prima haueua trattato, e concluso, che i Frati nostri Laici non possono esser Prelati senza dispensa Apostolica, asserendo anche essere stati inhabilitati da Gregorio Nono in vn Capitolo generale, à cui egli presentialmente presedeua, e che tanto s'osserua puntualmente nella Spagna, così hora con l'autorità del Concilio di Trento, e de'Sacri Canoni, che prohibiscono hauer voto in Capitolo, chi non hà ordine Sacro, non vuole, che i Laici possano

Loco cit. art.3. art.4.

l.to.2. q. 3. art.2.

Vide Annal Minor.ann. 1239.n.9. Cordub. in Regul. c.7. q.5. pun.3.

no essere Discreti, mentre i Discreti douriano dar voto in Capitolo. Dunque è questa la materia di maggior momento, e di maggior peso, che hauea da trattare il Miranda? che frutto n'hauea da cauare? Certo che hà creduto di dir gran cosa, e di muouer tutta la Religione ad abbracciar questa sua dottrina, ad onta de poueri Laici, nostri cari Fratelli, e compartecipi delle vicende Religiose; che però nel margine incontro alla citatione del Concilio hà posto: *Nota hoc valde*, come fosse negotio di grand' importanza alla Religione. Egli come Spagnuolo già sapeua, che per la Spagna non haueua bisogno di far questa fatica; per l'Italia doue egli compose quest'opera, non occorreua perder le parole, nè censurar gli Italiani co i Decreti de Sacri Canoni, e del Cōcilio di Trento, mentre douea saper come Segretario, ch'egli era d'vn Generale Italiano, che non ostanti i sopradetti Decreti, & anche di Benedetto XII. e di Pio V. in tutte le Prouincie d'Italia bene spesso si fanno Guardiani Laici, e quando si faceuano i Discreti, concorreuano anche essi al Discretato, e i Pontefici moderni non riprouano tal costume.

compend. priu. V. Laici Fratres. Trid. sess. 22 c. 4. c. 1. de ætа. & qual.

Bened. 12. in suis Con stit. c. 20. Pius V. ann 1566. in Arch. Proc Ord.

Dice di più il Miranda, che'l Discreto porta al Capitolo la postulatione de' Frati del Conuento per lo nuouo Guardiano. Questo poteua occorrere anticamente, quando (come dal tempo di Giulio Secondo deduce il Santoro) i Frati eleggeuano, e postulauano i Guardiani, che poi fù sperimentato, che questo modo non solo non riusciua vtile, mà cagionaua molti disturbi, e solleuationi, come riferisce l'istesso Santoro, e perciò si tolse via; e fù rimessa l'elettione assolutamente à i Diffinitorij, posciache i Frati non han figliolanza di Conuenti, come in altre Religioni, e si mutano à tutte l'hore, particolarmente in tempo di Capitolo; si che il minor pensiero, che hanno i Frati è, che in quel Cōuento d'onde in breue hanno da partire, si faccia il tale, ò il tal Guardiano.

to. 2. q. 22. ar. 3. cōcl. 2.

in Cōment. cap. 8. stat. 42. pag. 670 & 672.

Fù anche molto tempo prima di Giulio II. cioè nel 1337. che Benedetto XII. compilando in vn volume tutte le Costitutioni del nostro Ordine fatte ne i passati Capitoli generali, stabilì l'elettione de' Guardiani in questa forma: *Statuimus insuper, vt deinceps Guardiani in singulis locis Conuentualibus dicti Ordinis eligantur per Conuentus eorundem locorum, die ad celebrandum electionem huiusmodi per eorumdem Vicarios Conuentuū assignata. In quorum electione nullus vocem habeat, nisi qui saltem vigesimum quintum annū suæ ætatis attigerit, & in Sacris Ordinibus fuerit constitutus.* E pure cessò prima tal forma di elettione, e poi la postulatione, come detto habbiamo. Onde per questo capo di postulatione, non molto consideratamente apportato dal Miranda in questi tempi, che ben sapea, che non è in vso, non sono necessarij i Discreti.

Const. Bened. 12. cap. 20.

Questo Autore fù vago di scriuere, & in breue tempo condusse a fine il suo *Manuale Prælatorum Regularium*, forse persuaso, che le Questioni Regulari di Frat'Emanuel Rodriquez, che poco prima si erano stampa-

re

te in Ispagna, non fossero per comparir in Italia; poiche par che hauesse giurato sollennemente *in verba Magistri*, hauendole copiate quasi tutte con molto scandalo di chi hà in pratica l'vno, e l'altro Autore, e gli Scrittori moderni non l'han taciuto: con tutto ciò se n'è fatto honore appresso à chi non cerca più oltre. Vero è che essendosi astenuto il Rodriquez dalla questione, se son necessarij i Discreti, per lo Decreto del Capitolo Generale del 1600. Il Miranda hà voluto trattarla da se senza la scorta dell'altro, e non gli è riuscita felicemente. Io confesso d'esser qui alquanto prolisso, per tener addietro il Miranda, ma mi hò preso questa licenza per mera necessità, vedendo, ch'egli sia diuenuto l'Achille di coloro, che *morditus*, difendono l'vso de' Discreti, e rispôderei anche à due, ò tre altre cosette di non molta consideratione, che egli porta à suo fauore, se non fossi souerchiamente noioso, pronto però à farlo, quando mi sia comandato. Qui mi protesto che io non intendo di derogar punto alla molta virtù, e bontà di questo Padre Frà Lodouico Miranda, che fù huomo graue, e dotto; ma quel che hò detto, è secondo il costume de' Scrittori, che impugnano l'opinione altrui, per mantener la propria, che stimano più vera, più soda, e più fondata.

Memoriale.

9. *Come oppongono i contrarij.*

Risposta.

Chi sono i contrarij? Tutta la Religione, ridotta ne i Capitoli generali, che sicome il Concilio Ecumenico rappresenta la Chiesa vniuersale, così il Capitolo generale rappresenta tutta la Religione; Si che tutta la Religione è contraria all'indiscreta pretensione di alcuni particolari.

Memoriale.

10. *Resta la pouera Religione impedita à godere gli effetti della restitutione de Discreti.*

Risposta.

Se la Religione in cinque Capitoli generali, e due Congregationi generali, hà maturamente stabilito la rimotione de' Discreti, con qual fondamento gli Oratori vestiti di pietoso Zelo, compariscono in nome della Religione? Chi è questa pouera Religione, che piange? Che mandato di procura hanno gli Oratori della pouera Religione? Che parte fanno in questa scena? Che autorità è questa, che si prontamente s'arrogano di supplicar Nostro Signore, e la Sacra Congregatione à nome della pouera Religione?

Memo-

Memoriale.

11. *La medesima Sacra Congregatione vedendo continuamente liti nelle elettioni de Capitoli Prouinciali &c.*

Risposta.

D'onde cauano gli Oratori, che per impedire le liti nelle elettioni Capitolari, sia necessario farsi i Discreti? Hor si compiacciano l'EE. VV. di riflettere in questo, che se è vero, che per vna sola elettione canonica, ch'è quella del Capitolo prouinciale, ci sono continuamente liti, per quanto asseriscono gli Oratori, il che per lo più può essere per difetti, che si presumeranno esser interuenuti nell'elettione, che si fà *per viam scrutinij*, e pure nell'elettione conuengono i Padri più graui, esperimẽtati, che sono in ciascuna Prouincia; hor che saria quando si hauessero à celebrare tante elettioni canoniche, per far i Discreti, quanti Conuenti sono nelle Prouincie, in molti de quali dimorano persone idiote di poca sperienza, e che non han mai sentito il suono de Sacri Canoni? onde si correrebbe pericolo, che l'elettione capitolare riuscisse quasi sempre nulla, per la nullità, & illegitimità di molti Discreti. Dice vna Glosa, che *forma scrutinij est multum difficilis, in qua etiam deficiunt periti, & maximè si non habeant practicam*. E più giù. *Per formam scrutinij graue est procedere, nec omnes benè sciunt illam formam seruare; immò, & boni iuristæ practicam ignorantes in ea deficiunt*. Verò è, che le nostre elettioni per forma di scrutinio, sono temperate col compromesso limitato, che sminuisce si gran rigore; con tutto ciò non è biscotto per tutte le sorti di denti.

c. quia propter de elec.

glo. c. cum expediat de elec. in 6.

c. cum dilectus de elec. c. si cui. & c. cum expediat. eod. tit. in 6. Vide DD.

Memoriale.

12. *Affermano, che la Sacra Congregatione habbia di nuouo fatto li 25. Agosto 1652. sotto il seguente restritto: Quoad Discretos in decisis, ciò è l'osseruanza del già emanato Decreto del 1645.*

Risposta.

Se nel 1652. ottennero gli Oratori vn rescritto tanto fauoreuole, com'essi asseriscono, perche non se ne valsero? perche non si lasciarono intendere, mentre con questo desiderio haueano supplicheuolmente hauuto ricorso alla Sac. Congregatione? Io seruiua in quel tempo la Religione nel medesimo vfficio, che essercito hora, & ordinaua la celebratione de Capitoli per le Prouincie, come hò continuato fin'à questo punto senza che nè allhora, nè poi, mi sia stato fatto motto alcuno da chi che sia sopra la materia de' Discreti. Questa taciturnità immediatamente dopo tanto ardore di supplica, che misterio hebbe? Son necessitato io à palesarlo, e far conoscere l'inganno, che per poca memoria degli Oratori,

tori,

tori, per non dir altro, si contiene in quest'vltimo lor memoriale. Il rescritto della Sacra Congregatione fù contro di loro, e perciò non dourebbono hora rappresentar à Sua Santità, & all'EE. VV. vna cosa diametralmente opposta alla verità. Il rescritto registrato nella Vacchetta è in questa forma:

23. Augusti 1652. Osseruanti Riformati. Quoad præcedentiam, Commissario Generali pro informatione. Quoad Discretos, lectum.

La cagione di questo rescritto fù, che era ancor fresca la rimembranza dell'vltimo Decreto fatto dalla Sacra Congregatione nel 1647. col cõsentimento di Papa Innocentio di fel. mem. e del silentio imposto dal medesimo Pontefice l'anno seguente, che passò in questo modo.

Dopò il Capitolo Generale di Toledo del 1645. nel quale (come habbiamo inserito nel principio) era stato incaricato al nuouo Generale di venir subito à Roma per rappresentar'al Sommo Pontefice l'humilissime suppliche dell'istesso Capitolo Generale sopra la materia de Discreti &c. Ottenuto dal detto Generale vna licenza benche limitata di poter continuar la celebratione de' Capitoli delle Prouincie d'Italia senza la nouità de' Discreti, procurò di stabilir questo punto per la benignità de Padroni, e ne diede vn Memoriale à questa Sacra Congregatione, chiudendolo con le seguenti parole.

Che fin hora per la Dio gratia si sono celebrati quasi tutti li Capitoli delle Prouincie d'Italia con tanta quiete, e pace delle stesse Prouincie, che ben hà mostrato la esperienza, che se nelli andati tempi sono state fatte instanze à questa Sacra Congregatione per la introduttione di discreti, cio è proceduto da pochi laici di questa Prouincia di Roma, così forsi portati dalla loro inquietitudine, mà non già mai è stato di senso delle Prouincie, ne della Religione.

Al qual memoriale, successe vn tal Decreto.

Sacra Congregatio Eminentissimorum DD. Cardinalium negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita, Sãctissimo D. N. annuente, censuit continuanda esse Capitula vtriusq; Familiæ Minorum de Obseruantia, & Reformatorum, iuxta vltimum rescriptum Sanctitatis Suæ, donec idem Sanctissimus aliter mandauerit. Romæ 24. Maij anno 1647.

Card. Ginettus.

Hi. Archiep. Patracen. Secr.

Questo

Questo Decreto sarebbe stato sufficientissimo à render sodisfatta la Religione, e quieti i torbidi. Mà vedendo il Generale, che questi tali non desisteuano dall'impresa, l'anno appresso, supplicò di nuouo Sua Santità per vn perpetuo silentio, con vn memoriale del seguente tenore.

Beatissimo Padre.

Frà Gio: di Napoli Generale dell'Ordine di S. Francesco, posto à piedi di Vostra Beatitudine le rappresenta, come la Sacra Congregatione de Regolari nell'anno passato d'ordine della Santità Vostra decretò, che la sua Religione potesse celebrare li Capitoli Prouinciali senza l'interuento de Discreti locali, e che di questa materia non se ne potesse trattare senza altra special commissione di Vostra Beatitudine. Hora à maggior quiete dell'istessa Religione, l'Oratore humilmente implora la somma clemenza della Santità Vostra, perche lei si degni di dar ordine, che à questa causa vi s'imponghi perpetuo silentio.

Fù presentato il memoriale da Monsig. Farnese. allhora Segretario della Sacra Congregatione, al Pontefice, e la Santità Sua (come si legge nel Registro della Religione) ordinò all'istesso Monsig. Segretario, che stesse auuertito, che di questo particolare non se ne trattasse: e quando si volesse instare da alcuno alla Sacra Congregatione, rappresentasse, ch'era volontà di Sua Santità che non se ne trattasse.

In Reg. Vltram. to. 5. pag. 301.

In tale stato si ritrouaua questo negotio de' Discreti, quando dopò quattro anni cioè nel 1652. gli oratori tentarono con nuouo memoriale di rimetterlo in piedi appresso la Sacra Congregatione, la quale (come s'è detto) lo ributtò col rescritto, *lectum*. E se pure hauesse risposto, *In decisis*, com'essi rappresentano, non meno che di *lectum*, ne sarebbe il significato: perciò che ogni buona ragione vuole, che ciò s'intenda più tosto per le decisioni prossime, & immediate innanzi à questo rescritto, cioè dell'anno 1647. e 1648. che all'antica del 1645.

Memoriale.

13. *E perche Frà Gio. di Napoli, allhora Ministro Generale, col fauore del Cardinal Panzirolo bo. me. ottenne da Innocenzo X. di far senza Discreti, solo quattro Capitoli, e temendo si richiamassero i Frati, spacciando la parola del Papa essiliò fuori di Roma quelli, che faceuano instanza si restituissero i Discreti.*

Risposta.

Vorrei sapere da gli Oratori, che opinione hanno intorno al parlare cõ-

tro i morti? cioè se'l dir cosa, che tolga la fama à i viui con obligo di restitutione, faccia, ò non faccia l'istesso effetto trattandosi di morti? Mirino di gratia questi Religiosi per la lor coscienza, la quale non sò, come habbia lor permesso concetti si pregiuditiali all'anime loro, & alla riputatione del morto Superiore: essendo pur vero, che detrarre alla fama di vn morto, è mortal peccato, che porta seco l'obligo della restitutione, non meno, che detrarre alla fama d'vn viuo: poiche se ogn'vn che muore cede à i beni temporali, che passano ad altri possessori, la fama nondimeno la lascia con tal vincolo, che non intende, che sia nell'altrui arbitrio il dissiparla; onde dice Tertulliano: *Fame cupiditas ferè omnibus ingenita, post mortē*. Il che se si verifica d'ogni condition di stato, tanto maggiormente, e di gran lunga s'hà da presumere di Superiori supremi, *quibus* (disse Tiberio) *pracipua rerum ad famam dirigenda*. Facea tanto gran conto Salamone della fama di cotali personaggi, che ne meno nel più cupo della mente humana permettea, che potesse il pensiero vagar nella detrattione della loro fama: *In cogitatione tua* (dicea) *Regi ne detrahas*, e'l Generale di ciascuna Religione, è chiamato da Dottori *Princeps in Religione*. Potrà dunque esser lecito à gli Oratori con barbara crudeltà *sauire in mortuum*? Prima tacciar di temerità si enorme vn Generale, che alla presenza del Sommo Pontefice volesse spender la Maestà del suo nome senza hauerne la facoltà? che riscontro ne portano? forse gl'e l'haurebbono perdonata quei, che scopertamente insisteuano alle nouità, di non farne consapeuole Sua Santità? e che bisogno n'hauea il Generale potendo mandar via da Roma con la propria autorità chiunque li fosse piaciuto? Nè ciò poteua ascriuersi à colpa di violenza, e di persecutione, anzi douea attribuirsi ad effetto di buon gouerno, e di prudente Prelato scacciar da Roma quei Frati, che dal Capitolo generale erano stati dichiarati *pacis publica perturbatores*. Che se rispondessero, che'l Generale non haurebbe potuto da se farlo, perche forse quei Frati s'eran fortificati cō qualche ordine della Sacra Congregatione. Ciò è contro di loro: perche la Sacra Congregatione li haurebbe mantenuti se non fosse stato vero, che'l Generale n'hauesse ottenuto la licenza dal Papa; E poi, che timore poteua hauere il Generale (come imprudentemente asseriscono gli Oratori) che si richiamassero i Frati appresso Sua Santità de'Capitoli, che tuttauia si faceano liberamente senza Discreti, se n'haueua ampia facoltà? E vero, che prima hebbe licenza solo per quattro Capitoli, mà poi la Sacra Congregatione per vn rescritto del Papa fù di parere, che si continuassero i Capitoli fin'ad altro ordine della Santità Sua, com'è registrato di sopra sotto al numero 12. Secondo dicono, che'l Generale essiliò fuor di Roma quei che instauano si facessero i Discreti. L'essilio è pena graue, e nel modo, che l'essaggerano gli Oratori, par che'l Generale hauesse com-

messo

Molin. to. 5 disp 27. & 44. Less. de iust. lib. 2. c. 11. dub. 21. Bath. à S. Fausto in spec. Conf. disp. 21. q. 39

Tertull.

Tacit. lib. 4. Annal.

Eccles. 10.

Spathar. in Aurea metra&. 10. p. 2 c. 8. n. 7 Sanctor. in Cōment. cap. 1. stat. 4. pa. 10

messo vna grand'ingiustitia. Mà veniamo alla pratica: Chi furono i Frati essiliati? Dice Giouanni Caluino, che *Exules dicuntur solo Patriæ suæ pulsi:* Il Generale in quella occasione non mandò fuor di Roma niuno di questa Patria, com'è noto; perche niuno di questa Patria facea l'instanza, che dicono. Quei che insisteuano contro la Religione con assonto titolo di zelanti procuratori, eran due Frati Riformati, cioè vn Sacerdote della Marca, & vn Laico di questa Prouincia. Il Sacerdote dopò hauer compito quella funtione, alla quale si era intruso, se ne ritornò alla sua Prouincia, ò licentiatosi da se stesso, come forastiere di quì ò pure sollecitato da Superiori, come si suol fare, quãdo i forastieri v'han dimorato qualche tempo, acciòche diano luogo à gli altri, che vi vẽgono. Il Laico nõ si mosse com'hò inteso. Doue è l'essilio? doue è l'ingiustitia fatta dal Generale? Con tanta libertà si macchia la fama d'vn Superiore morto? con tanta franchezza si rappresentano al Sommo Pontefice, & alla Sacra Congregatione cose non vere? Dicano pure nominatamente, se vi furono altri Frati essiliati da Roma, che per risposta narrerò le cagioni, per le quali ne partirono.

Memoriale.

14. *Restituiscano alla Religione si santa, e lodeuole consuetudine di eleggere i Discreti locali.*

Risposta.

Questa consuetudine de' Discreti quanto è più antica, tanto è più soggetta alla mutatione. Perciòche tutte le cose si muouono, e girano quasi nell'orbe loro: onde à i mutamenti de tempi, si mutano anche le vsanze, e i costumi degli huomini. *Rebus cunctis* (disse il Principe de Politici) *inest quidam velut orbis, vt quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur.* E prima di lui distintamente l'andò diuisando Salamone, e cominciò con quelle parole: *Omnia tempus habent, & suis spatijs transeunt vniuersa sub cælo. Tempus nascendi &c.* Che è l'istesso, che comprese Demostene in due parole: *Alijs temporibus alia conueniunt.* Et anche in due parole il P. S. Agostino, *Distribuite tempora, & concordat scriptura.* Dunque *non debet reprehensibile iudicari* (intonò Innocenzo III. nel Concilio Lateranense) *si secundum varietatem temporũ statuta quoque varientur humana.* Il che da Pio II. mentre era Cardinale fù egregiamente esplicato. *Humanarum tamen legum* (dice egli) *nullam constat esse perpetuam: humanas dicimus, quas homines statuunt, quæ modo vim habent, modo amittunt: in tempore namque oriuntur, & in tempore pro Superiorum iudicio occidunt, ex quo tritum est illud apud iuris interpretes sermone prouerbiũ: humana statuta secundum tempora variari.* Di questa Dottrina altrettanto vera, quanto commune sono piene le Decretali, e le Bolle de Pontefici, e non meno i libri d'Autori così sacri,

Tacit. lib. 3. Annal.

Eccles. 3.

Demost. in lep.

2. q. cap. 11. peccauerit.

c. non debet de consang.

Aeneas Silu. in Apolog. ad Martin. Mayer.

cri, come profani; talmente che non possa negarsi da chi che sia. Scriuendo Marcellino a S. Agostino, riferisce, che Volusiano huomo Illustre non potea capire, che i Sagrificij della vecchia legge, fossero mutati nella nuoua, asserendo, *Quod semel rectè factum sit, immutari vllatenus non debuisse. Rectè enim facta dicebat mutari, nisi iniustè non posse, maximè quia ista varietas inconstantiæ dominum possit arguere.* Rispose in lungo il P.S.Agostino, e con molte ragioni, & essempi dimostrò la grand'efficacia del tempo nella mutatione delle cose, e che non perciò si possa dar taccia d'inconstanza à Dio; anzi, che in vn mondo variabile, e leggiero, nel quale *tempora non simul currunt*, dirassi spesso esser costanza il variar pensiero, *mutantis opere, non dispositione mutata, quam dispositionem intelligibilis ratio continet*: Onde cantò Dauid *Mutabis eos, & mutabuntur, tu autē idem ipse es.* Anche S.Ambr. predicò: *Nouit Dominus mutare sententiam, si tu noueris emendare delictum.* E non dimeno hauea detto l'istesso Iddio: *Ego enim Dominus, & non mutor.* Di Vindiciano Medico famoso, riferisce à questo proposito S.Agostino, che hauendo ordinato vn medicamento ad vn huomo, che ne riceuè la salute, costui di là ad alcuni anni, rinouato il morbo applicò da sè il medesimo rimedio, dal quale non solo non hebbe giouamento, mà ne peggiorò. Il che risaputo dal Medico, e ripreso il patiente, asserì, che *illi ætati iam non hoc se fuisse iussurum*. Siami lecito per assodar questa verità di rammentare con ogni maggior riuerenza, e sommissione, quanto varie sieno state nella diuersità de tempi le leggi, e le forme dell'elettione del Sommo Pont. Girolamo Catena dice, che la forma di tal elettione da Christo Sig. Nostro fin à Pio V. creato nel 1566. era la decima ottaua, à cui deue aggiungersi per decima nona la forma instituita da Greg. XV. Mà Giulio Lauori porta distintamente vndici modi, e forme vsate di tempo in tempo nella Chiesa santa per l'elettione del Pontefice, dal principio fin'à Gregor. XV. e nel fine compediosamente fà mentione per la serie de gli anni, di più di trenta variationi in somigliante suprema elettione. Non è dunque marauiglia se anche la nostra Religione hà prouato di tempo in tempo varietà nell'elettione de suoi Prelati. Il Generalato fù perpetuo per 300. anni in circa, e non si faceua mutatione se non in occasione, ò di rinuntia, ò di morte, ò di assontione à maggior dignità, ò di priuatione; onde S.Bonauentura fù Generale 18. anni, rassegnando l'vfficio dopò la sua promotione al Cardinalato. Il Generale intanto facea da sè i Prouinciali, e i Guardiani, Poi si introdussero l'elettioni Capitolari de Prouinciali, quando per tre anni, quando per quattro, e finalmente per tre. Così il Generale lasciata la perpetuità, per qualche tempo durò sei anni, successiuamente fù tirato ad otto, e poi fù restituito à sei. L'elettione de Guardiani, vn tempo fù rimessa à Frati de gli stessi Conuenti, e dopò molti anni fù ridotta à i Diffinitorij delle Prouincie, doue anche

Inter Epist. D.Aug.ep.4

D.Aug.ep.5

D.Aug.ibid.

Psal.101.

D.Ambr.lib 2.in Luc.c.1

Malach. 3.

D. Aug. cit. epist. 5.

Catena in vita Pij V.

Gregor.XV. Aeterni Patris an.1621 Lauor. var. lucubr. tit. 4.à c.2. vsq. ad 10.inclusiue.

che diuersamente s'è proceduto, cioè quando à voce, e quando per ballottatione. Sarebbe troppo lunga, e noiosa historia, se si raccontasse tutto quelche di variatione è socceduto nell'Ordine, in materia dell' elettioni de' Prelati, & in tutti i generi d'vfficij essercitati dalla primitiua Religione fin'al giorno d'hoggi. Quindi dourebbono restar conuinti gli Oratori, dopò tante mutationi, che anche intorno à i Discreti non mai escogitati dalla mente del P.S.Francesco, goda il tempo le sue prerogatiue della mutatione. Vero è che anticamente quando le Prouincie haueano poco numero de Conuenti, la Religione nel Capitolo generale (non già alcun Sommo Pontefice, ne il P.S.Francesco nella Regola) per moltiplicar voti, ordinò ragioneuolmente l'elettione de' Discreti locali, che per esser pochi in quella pristina semplicità, riusciuano assai profitteuoli. Che questo rispetto, ò necessità d'accrescere i voti fosse stata la cagion totale d'introdurre l'vso de' Discreti, si vede apertamẽte nel sopra addotto statuto del Capitolo generale del 1600. in cui non si prohibiscono, ma si lasciano come prima, i Discreti in quelle Prouincie, che han meno di diece Conuenti. Da quelle che n'han maggior numero, l'istessa Religione, che introdusse i Discreti, li hà tolti via, non solo come nociui al publico, ne i tempi susseguenti, mà anche, come non più necessarij, nè vtili, e conseguentemente non più compresi nella forza della legge: *Publicam semper vtilitatem legis obseruantia quærit; quod si vergat in noxam, Superior qui lex est, ipsam mutare potest*, scrisse Pio II. Certa cosa è, e da niun negata, che'l fine della legge principalmente, è il bene della Republica: *Legislator* (insegnò Scoto) *respicit in se simpliciter iustum, quod est iustum boni publici*. E questo fine mosse già il Capitolo generale à costituir i Discreti, cioè di rimediar al picciol numero de' Vocali, con accrescerne in sussidio altretanti sotto nome de Discreti, quanti erano i Guardiani. Dunque quando poi con la moltitudine de' Guardiani per la moltiplicatione de' Conuenti, e col voto attiuo aggiunto à i Diffinitori, è mancato affatto il bisogno de' Discreti, è anche cessata in tutto per se stessa la legge, che li hauea instituiti prima di formarui altro Statuto, ò Decreto incõtrario, essendo dottrina commune, che *Cessante causa motiua seu finali legis respectu totius Communitatis, cessat obligatio legis, etiam si non adsit aliud Decretum, vel declaratio Principis*. Hor quanto maggiormente cessa l'obligo di questa legge de' Discreti, oue sono Decreti espressi riuocatorij, non solo dell'istessa Religione, mà anche di Sommi Pontefici? Cessa parimente la legge, *quoties non est amplius commoda, & vtilis*, come insegnano i Dottori. Il che quadra adequatamente nel caso nostro. Perciò che dopò la moltiplicatione de' Conuenti, e de Vocali, la legge de Discreti non fù più nè commoda, nè vtile alle Prouincie, anzi incommoda, e dannosissima. Riuscì incommoda, perche tanta moltitudine di Vocali per eleggere il Prouinciale ogni tre anni, e tal

Aeneas Silu. in cit. Apol. ad Martin. Mayer.

Scot. in 4. sent. dist. 46. q. 1.

Vide Suar. de leg. lib. 6 c. 8. & 9. Bonac. de legib q. 1. pun. vlt. §. 2. Barbos. axiom. 136. num. 9.

e talhora meno, cagionaua confusione nell'elettione ne i Conuenti, che s'agguagliaua quasi all'elettione del Generale, che si celebra, à capo di dodici anni in Italia, e d'altretanti in Ispagna: I Vocali, e gli altri Frati veniuano troppo spesso, à soggiacer à quelle incomodità, che apporta l'incapacità de' Conuenti per tanto numero straordinario, massime quādo (com'è per lo più) i Capitoli si celebrano nella stagione men fresca, per la quale malageuolmente possono dimorare più persone in vna stanza angusta, con pericolo anche di ammalarsi: le spese riusciuano essorbitanti, oltre quel che comporta il nostro stato, per le quali si molestauano in modo i Secolari diuoti del'Ordine, che per li maggiori bisogni poi, ò i Frati non ardiuano più di ricorrere al loro aiuto; ò essi troppo fastiditi, andauano più tepidi, e rimessi nel souuenirli. Di più, prima che si ristorassero in tutto de gli incommodi accennati, si ricominciaua talhora à far'i preparamenti per lo seguente Capitolo, come anche occorre di presente, mà allhora con tanto maggior incommodo, e dispendio, quanto si può argomentare da vn troppo numeroso concorso, non preueduto, nè proueduto dal legislatore nel tempo dell'institutione della legge, la cui intentione non potè passar oltre il bisogno presente d'allhora, e per quanto durasse quella conditione di stato corrente. Altri incommodi ancora si potran sempre riferire secondo che dalle occasioni saran tutt'hora somministrati. Che la legge de' Discreti, sia riuscita dannosissima, basti per hora ricordarci degli inconuenienti scandalosi registrati, e confessati dal Miranda, come di sopra hò accennato:

Conchiudo dunque col P. S. Agostino: *Non itaque verum est quod dicitur, semel rectè factum nullatenus esse mutandum. Mutata quippe temporis causa, quod rectè ante factum fuerat, ita mutari vera ratio plerumq. flagitat, vt cum ipsi dicant rectè non fieri si mutetur, contrà veritas clamet: recte non fieri nisi mutetur quia vtrumque tunc erit rectum si erit pro temporum varietate diuersum.*

D. Aug. Epist. 5.

Nel soprascritto del Memoriale.

Per li Frati così Sacerdoti, come Laici de' Minori Osseruanti, e Riformati di S. Francesco.

Risposta.

Hò lasciato per vltimo punto l'inuestigar gli essibitori del memoriale, perche vedendosi nel contenuto di quello farsi instanza con molta premura per gli interessi della Religione, importa osseruare, chi comparisce, e per qual fine; e se in nome della Religione, ò in nome proprio con finto Zelo del seruigio di essa. Perche s'è in nome della Religione, ciò non può prouenire da altri, che dal Capitolo Generale, ò da Superiori Generali, ò per se, ò per mezo del Procuratore Generale, à quali appartie-

ne

ne conoſcere i biſogni dalla Religione, e di procurarne il rimedio, e non da pochi Frati particolari, da quali per lo più *priuato vſui, bonum publicum poſtponitur*. Fin'hora non ſi sà che compariſca altri à far figura, che vno, ò due fratelli Laici Riformati, fomentati da alcun Sacerdote, il quale ſperando per queſta via migliorar di cōditione per quādo ſi troua ne i Conuentini di pochi Religioſi, compone i memoriali con inuentioni pregiudicialiſſime al ben publico, come ſi vede, per farli preſentar da gli steſſi Laici, à quali và tutt'hora inſtillando concetti di ſperanze vane, & irreligioſe, e mantiene inquieto lo ſpirito di quei poueretti, come che altre volte ſono ſtati tocchi dall'isteſſo morbo. Fortificano queſta lor petitione con vn foglio, in cui ſono i nomi d'vna quantità di Frati ſottoſcritti dodici anni ſono, in occaſione, che i medeſimi Laici ottennero dal Prouinciale di quel tempo, à ciò ben inclinato, di far andar'vn'altro fratello Laico per tutt'i Cōuenti di queſta Prouincia riformata Romana ſollecitando indiſcretamente gli animi de Frati à ſottoſcriuere vn memoriale per la reſtitutione de' Diſcreti, il che ottenne da molti, e da molti fù ributtato. Riferiſce vn Padre Vecchio di nota bontà, e di vita aſſai religioſa, che per non hauer voluto allhora ſottoſcriuere, non oſtante il corſo di tanti anni l'accennato meſſaggiere tuttauia gli conſerua vn'animo riſentito. Se l'EE. VV. ſi compiaceſſero di ordinare, che ſi notificaſſero quelle ſottoſcrittioni, ſi vedrebbe, che in gran parte ſono morti i nominati, & altri di nuouo interrogati, con libertà riſponderebbono vergognarſi di trouaruiſi ſottoſcritti in tempo, che non poteuano far di meno. Dunque per pochi, che vi reſtano non conſapeuoli di queſta nuoua moſſa, s'hà da porger memoriale indefinitamente à nome de Frati di S. Franceſco, coſi Oſſeruanti, come Riformati, ch'è l'isteſſo, che chiedere in nome di tutta la Religione già che (come concordemente dicono i Dialettici, & i Giuriſti) *Oratio indefinita æquipollet vniuerſali*? E quando pure ſi ſottoſcriueſſero di freſco tutt'i Frati coſi Superiori, come Sudditi di queſta Reformata Prouincia Romana, che contiene 400. Frati in circa, ſarà lor lecito di ſupplicar per tutta la Religione, ò per tutte le Prouincie della Religione contro il retto ſentimento di quiete cō che viuono *cento venti mila Frati* in circa dell'isteſſa Religione? Rappreſentino pure gli Oratori i loro intereſſi, quando ſieno d'accordo, e procurino quel che poſſono conoſcere, che ſtia lor bene, *& non mittant falcem in meſſem alienam*; ch'è ben gran tentatione del Demonio arrogarſi quella autorità, che non hanno, & ingannati da vana apprenſione del proprio commodo diſturbar la Religione tutta.

Tacit. lib. 6. Annal.

Eminentiſs. Otthob onus dec. 15. n. 13. Barbo exiom. 123.

Geſpar de la fuente in Hiſt. Capituli Generalis de anno 1633. fol. 67

Conchiudo, che ſe per le noſtre Coſtitutioni Generali ſi prohibiſce ſotto graui pene, che niuno s'ingeriſca à trattar nella Corte Romana negotij appartinenti alla Religione: anzi all'isteſſo Procurator Generale dell'Ordine, è vietato il procurar coſe che concernono tutto l'Ordine, ſenza il conſentimento del Generale: che meriteriano hora coſtoro, che da

da se stessi s'intrudono à negotij sopra la loro capacità senza saputa del Generale, e contro il sentimento di tutta la Religione?

EMINENTISSMI SIGNORI Sottometto à piedi dell'EE.VV. queste mie risposte, supplicandole humilmente à condonar al debito dell'Vfficio che indegnamente io sostengo, & al zelo della quiete publica di questa Religione, quanto hò, forse arditamente, rappresentato. E si compiacciano d'ordinare, che non si faccia altra nouità, imponendoui perpetuo silentio. Il che spero dalla somma benignità, & integrità dell'EE. VV. Quas Deus &c.

D. EE. VV.

Humiliss. e diuotiss. Seruo, & Oratore

Frà Sebastiano di Gaeta Commissario Generale de Min. Oss. e Rif.

IN ROMA, Nella Stamparia della Reu. Cam. Apost. 1657.

Con licenza de Superiori,